

PROTOCOLLO DI SAN MARINO

PARTE I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Principi

La libera circolazione delle merci tra l'UE e San Marino si basa, da un lato, su un'unione doganale e, dall'altro, sull'adozione da parte di San Marino degli atti giuridici dell'UE nel settore della libera circolazione delle merci.

ARTICOLO 2

Unione doganale tra l'UE e San Marino

Il presente accordo istituisce un'unione doganale tra l'UE e San Marino ("unione doganale UE-SM"), che, salvo diversa disposizione del presente protocollo, sostituisce e succede all'unione doganale istituita dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹ concluso a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e la sostituisce.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione dell'unione doganale UE-SM

1. L'unione doganale UE-SM riguarda tutte le merci.
2. L'unione doganale UE-SM comprende sia il territorio doganale dell'UE quale specificato all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² (codice doganale dell'Unione) ("territorio doganale dell'UE") sia il territorio di San Marino.

¹ GU CE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

3. L'unione doganale UE-SM riguarda:

- a) le merci prodotte nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino; e
- b) le merci provenienti da paesi terzi immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino.

4. Sono considerate merci in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le pertinenti formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, purché tali prodotti provenienti da paesi terzi non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse.

5. L'unione doganale UE-SM comprende altresì le merci ottenute nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, la cui fabbricazione comprende prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovano in libera pratica nel territorio doganale dell'UE né a San Marino. Tuttavia, le disposizioni in materia di unione doganale UE-SM si applicano a tali merci solo se la parte associata esportatrice riscuote i dazi doganali dell'UE sui prodotti provenienti da paesi terzi usati nella fabbricazione di tali merci.

ARTICOLO 4

Sottocomitato per la cooperazione doganale

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, è istituito un sottocomitato per la cooperazione doganale. La metodologia, la composizione e il funzionamento del sottocomitato per la cooperazione doganale sono stabiliti dal comitato misto nel suo regolamento interno.
2. Il sottocomitato per la cooperazione doganale esamina periodicamente o su richiesta di una delle parti associate le questioni relative all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni doganali contenute nel presente accordo. Esso tratta inoltre tutte le questioni relative alla cooperazione doganale e all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'UE e San Marino.
3. Il sottocomitato per la cooperazione doganale può formulare, di propria iniziativa, o, su richiesta del comitato misto, formula, raccomandazioni sulle questioni doganali al comitato misto. Il comitato misto risponde a tali raccomandazioni con una decisione.

CAPO 2

CONNESSIONE AI SISTEMI ELETTRONICI DELL'UE

ARTICOLO 5

Connessione ai sistemi elettronici dell'UE

I costi di connessione ai sistemi elettronici dell'UE necessari per il corretto funzionamento dell'unione doganale UE-SM sono a carico di San Marino. I casi in cui tale collegamento è necessario sono stabiliti con decisione del comitato misto.

CAPO 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 6

Accordi preferenziali negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati commerciali con i paesi terzi, l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione ai prodotti originari di San Marino di eventuali regimi preferenziali applicabili.

ARTICOLO 7

Accordi di riconoscimento reciproco negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco con i paesi terzi l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione di tali accordi di riconoscimento reciproco a San Marino ai fini della valutazione della conformità e della marcatura dei prodotti.

ARTICOLO 8

Uffici doganali dell'UE autorizzati per lo sdoganamento delle merci destinate a San Marino

1. San Marino autorizza l'UE a espletare, in nome e per conto di San Marino, le formalità di sdoganamento per le merci che entrano nel suo territorio da paesi terzi o che escono dal suo territorio e destinate a paesi terzi.
2. Le operazioni di sdoganamento per l'importazione, in particolare le formalità di immissione in libera pratica delle merci provenienti da paesi terzi e destinate a San Marino, sono effettuate presso gli uffici doganali dell'UE autorizzati per lo sdoganamento delle merci destinate a San Marino elencati nell'appendice 1 del presente protocollo ("uffici doganali dell'UE").
3. Le operazioni di sdoganamento per l'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali degli Stati membri dell'UE, tranne le formalità che:
 - a) sono effettuate nell'ambito di regimi speciali, ad eccezione del transito;
 - b) riguardano l'esportazione di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso;
 - c) devono essere effettuate presso gli uffici doganali dell'UE.

4. Il comitato misto definisce i metodi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti dell'UE e di San Marino in relazione alla circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, la circolazione delle merci tra San Marino e gli Stati membri dell'UE, l'elenco degli uffici doganali dell'UE, le formalità di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), e la procedura per l'invio di tali merci a San Marino.
5. San Marino si riserva il diritto di espletare per conto proprio le formalità di sdoganamento, previo accordo delle parti associate in sede di comitato misto.

ARTICOLO 9

Destinazione dei dazi riscossi

1. I dazi all'importazione sulle merci riscossi a norma dell'articolo 8 sono riscossi per conto di San Marino. San Marino si impegna a non rimborsare tali dazi all'importazione, direttamente o indirettamente, alle parti interessate.
2. In deroga al paragrafo 1, le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati da San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione.
3. Le modalità con cui i dazi all'importazione riscossi dall'UE per conto di San Marino sono messi a disposizione del Tesoro di San Marino figurano nell'appendice 2 del presente protocollo e possono essere modificate dalla comitato misto.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

TRASPORTI

ARTICOLO 10

Cabotaggio stradale

1. Per quanto riguarda i diritti di cabotaggio, il presente accordo lascia impregiudicatol'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, accordo bilaterale tra San Marino e l'Italia, firmato il 7 maggio 1997.

Tali diritti di cabotaggio possono essere aggiornati.

2. Il presente accordo sostituisce l'accordo bilaterale tra San Marino e l'Italia di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tutte le materie diverse dai diritti di cabotaggio disciplinate da tale accordo bilaterale.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, San Marino non può concludere con gli Stati membri dell'UE nuovi accordi in materia di trasporto su strada che disciplinino materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo.

CAPO 2

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 11

Applicazione dell'articolo 88 dell'accordo quadro per l'attuazione del protocollo quadro 3

A norma dell'articolo 88 dell'accordo quadro, le condizioni di attuazione dettagliate per l'effettiva applicazione del protocollo quadro 3 saranno ulteriormente specificate, per quanto riguarda San Marino, in un accordo bilaterale vincolante tra l'Italia e San Marino sulla cooperazione in materia di vigilanza nel settore dei servizi finanziari. L'accordo bilaterale, nonché qualsiasi modifica, sospensione o denuncia dello stesso, dovranno essere pienamente conformi al diritto dell'UE e saranno negoziati o decisi, a seconda dei casi, in buona fede e in stretta consultazione con la Commissione europea. La Commissione europea è informata in sede di comitato misto. L'accordo bilaterale sarà negoziato a tempo debito, prima della conclusione della valutazione globale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 3. L'accordo bilaterale formerà parte integrante dell'attuazione del protocollo quadro 3.

PARTE III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

CAPO 1

DIRITTO SOCIETARIO

ARTICOLO 12

Interconnessione dei registri

1. I registri centrali, commerciali e delle imprese di San Marino sono collegati al sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

2. Il collegamento dei registri centrale, commerciale e delle imprese di San Marino al sistema di interconnessione dei registri è pienamente allineato agli atti giuridici dell'UE in materia di diritto societario ed è soggetto alla condizione che San Marino abbia soddisfatto tutti i requisiti tecnici e gli obblighi finanziari.
 3. San Marino attua le misure necessarie per assicurare l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma, e la distribuzione e lo scambio di informazioni mediante il sistema di interconnessione dei registri e provvede affinché le società e succursali situate a San Marino dispongano di un identificativo unico europeo (EUID), conformemente alla direttiva (UE) 2017/1132.
 4. San Marino sostiene i costi di adeguamento dei propri registri nazionali, nonché i costi di manutenzione e gestione degli stessi derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2017/1132.
-

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI DELL'UE AUTORIZZATI PER LO SDOGANAMENTO
DELLE MERCI DESTINATE A SAN MARINO

ANCONA: Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto.

BOLOGNA: Ufficio delle Dogane di Bologna, Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "G. Marconi".

FORLÌ: Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "Ridolfi".

GENOVA: Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto.

GIOIA TAURO: Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

LA SPEZIA: Ufficio delle Dogane di La Spezia.

LIVORNO: Ufficio delle Dogane di Livorno.

MILANO: Ufficio delle Dogane di Varese, Sezione Operativa Territoriale di Malpensa.

ORIO AL SERIO: Ufficio delle Dogane di Bergamo, Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio.

RAVENNA: Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale.

RIMINI: Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto "F. Fellini".

ROMA: Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino.

TARANTO: Ufficio delle Dogane di Taranto.

TRIESTE: Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo.

VENEZIA: Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.

MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL TESORO DI SAN MARINO DEI DAZI
ALL'IMPORTAZIONE RISCOSSI DALL'UE PER CONTO DI SAN MARINO

ARTICOLO 1

Per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio¹. In particolare si applicano le disposizioni seguenti:

- a) gli Stati membri dell'UE aventi uffici doganali dell'UE elencati nell'appendice 1 del presente protocollo tengono una contabilità separata per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, identica a quella prevista per le risorse proprie dell'UE di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014;
- b) i dazi all'importazione sulle merci successivamente coperte dai documenti T2 SM o T2L SM sono accertati dagli uffici doganali dell'UE al momento della registrazione e riportati nella contabilità di cui alla lettera a);

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

se l'ufficio doganale di partenza del regime di transito T2 SM o di rilascio del documento T2L SM non ha ricevuto le informazioni richieste per giustificare l'arrivo delle merci a San Marino entro tre mesi, si procede a una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In tal caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

La procedura stabilita nel presente punto si applica, *mutatis mutandis*, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciati sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo o per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea;

- c) in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri dell'UE interessati trasmettono alla Commissione europea estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie; in tali estratti, compilati come per le risorse proprie, vengono indicati anche gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;
- d) i documenti giustificativi sono conservati conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014; tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;

- e) non si tiene conto delle rettifiche dei dazi all'importazione accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento iniziale, fatta eccezione per quanto riguarda le rettifiche notificate successivamente a tale data dalla Commissione europea, da uno Stato membro dell'UE o da San Marino;
- f) si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio¹; i controlli pertinenti riguardano anche i documenti che giustificano l'arrivo a San Marino delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d), di tale regolamento; gli agenti autorizzati da San Marino possono partecipare a tali controlli;
- g) gli Stati membri dell'UE interessati accreditano sul conto della Commissione europea di cui all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, entro i termini indicati all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi all'importazione indicati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, di detto regolamento; la percentuale dei dazi all'importazione riscossi dall'UE per conto di San Marino che può essere detratta dall'UE a titolo delle spese di riscossione è pari al 20 %;
- h) gli Stati membri dell'UE interessati sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione europea gli importi corrispondenti ai dazi all'importazione accertati per San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014;
- i) per l'esecuzione delle lettere a) e b), si applica l'allegato della presente appendice.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

ARTICOLO 2

Entro 30 giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri, la Commissione europea riversa gli importi contabilizzati su un conto aperto dalla Repubblica di San Marino. San Marino comunica alla Commissione europea gli estremi del conto da accreditare. San Marino sostiene le spese di gestione di tale conto.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DA APPLICARE PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, LETTERE a) E b), DELL'APPENDICE 2

1. Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali dell'UE
 - a) Le merci destinate a San Marino, quando svincolate per l'immissione in libera pratica, circolano coperte da un regime di transito T2 SM o da un documento T2L SM, a seconda dei casi. I dazi all'importazione sono presi in conto entro i termini previsti nel regolamento (UE) n. 952/2013.
 - b) A fini di controllo, i dazi all'importazione presi in conto sono debitamente iscritti in un registro specifico presso l'ufficio doganale dell'UE interessato. Tale registro riporta le importazioni destinate a San Marino indicando le merci importate, la data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, gli elementi di imposizione, l'importo dei dazi all'importazione corrispondenti e il numero di riferimento del movimento o il documento T2 SM o T2 L SM rilasciato.
 - c) Il giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, le autorità di San Marino informano l'ufficio doganale dell'UE di partenza del loro arrivo mediante un messaggio di "Notifica di arrivo" e, entro tre giorni dal giorno in cui le merci sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione, inviano all'ufficio doganale di partenza un messaggio di "Risultati dell'ispezione".

- d) Quando nel regime di transito di riserva è utilizzato un documento T2 SM o un documento T2L SM, l'ufficio doganale dell'UE che ha rilasciato il documento indica su tale documento il termine ultimo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio di tale documento per rispedire, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM debitamente vistati dalle autorità di San Marino all'ufficio doganale dell'UE che ha rilasciato il documento.
2. Espletamento delle formalità contabili presso gli uffici doganali dell'UE abilitati
- a) I dazi all'importazione sono iscritti nella contabilità "San Marino" con una procedura equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e conformemente al suddetto articolo.
 - b) Le autorità degli Stati membri dell'UE aventi uffici doganali dell'UE possono decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità "San Marino" quando i dazi all'importazione accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo o giudiziario presso le autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata "San Marino" con una procedura equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

- c) Ai fini della lettera b), per "autorità competenti" si intendono:
- i) per qualunque questione riguardante l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, le autorità amministrative o giudiziarie dell'UE;
 - ii) per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura quali le notifiche e i termini, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento;
 - iii) per qualunque questione relativa all'attuazione pratica di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di crediti sul territorio di San Marino, le autorità giudiziarie di San Marino.
3. Appuramento del regime di transito e rispeditura dei documenti giustificativi
- a) L'appuramento dell'operazione di transito può avvenire quando l'ufficio doganale di partenza delle merci ha ricevuto gli appropriati messaggi di "Avviso di arrivo avvenuto" e di "Risultati del controllo" entro i termini previsti nel regolamento d'esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- b) Quando si usa un regime di transito di riserva o se è stato rilasciato un documento T2L SM, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, sono rispediti all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento entro tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera d).
- c) Se il messaggio di cui alla lettera a) non è trasmesso o se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non è rispedito all'ufficio doganale di partenza entro il termine prescritto, sono effettuate annotazioni nel registro di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente allegato e una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In tal caso i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, tale iscrizione di una risorsa propria non osta a eventuali correzioni che potrebbero risultare necessarie a seguito del completamento della procedura di indagine prevista dal regime di transito dell'UE o a seguito dell'esito delle misure adottate nell'ambito dell'assistenza reciproca tra autorità amministrative in materia doganale di cui all'appendice 3 del presente protocollo.

4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea

La procedura descritta nel presente allegato si applica, *mutatis mutandis*, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciati sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo o per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea.

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni seguenti:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte associata che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte associata, che richiede assistenza a norma della presente appendice;

- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte associata, che riceve una domanda di assistenza a norma della presente appendice;
- d) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;
- e) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- g) "operazione che viola la legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti associate si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nella presente appendice per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dalla presente appendice si applica a ogni autorità amministrativa delle parti associate competente per l'applicazione della stessa. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione della presente appendice.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a quest'ultima tutte le informazioni pertinenti che possono consentirle di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie a detta legislazione.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti associate sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;

- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti associate sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.
3. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire una specifica sorveglianza:
- a) le persone che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) sui luoghi in cui sono stati o potrebbero essere conservati o costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali mezzi di trasporto siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti associate si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte associata. Tali informazioni vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

- a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma della presente appendice sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate da un'autorità richiedente per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

- a) l'identità dell'autorità richiedente e del funzionario responsabile che sarebbe il punto di contatto per la richiesta;
- b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le disposizioni legislative, regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
- e) indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle merci oggetto di indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
- g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di rispondere alla domanda.

3. Le domande ai sensi del paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettata da quest'ultima. Le domande presentate in inglese sono sempre accettate. Il requisito relativo alla presentazione delle domande ai sensi del paragrafo 1 in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettata da quest'ultima non si applica ai documenti allegati alla domanda ai sensi del paragrafo 1.

4. Se una domanda ai sensi della presente appendice non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento. In attesa di tale rettifica o completamento, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Per dar seguito alle domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte associata, fornendo le informazioni già in suo possesso e svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Alle domande di assistenza è dato seguito conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte associata interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte associata, solo su domanda dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte associata nel territorio dell'altra parte associata

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni stabilite da tale altra parte associata, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'appendice per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente appendice in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata possono, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni stabilite dall'altra parte associata, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di tale altra parte associata.

3. I funzionari di cui al paragrafo 2 sono presenti nel territorio dell'altra parte associata esclusivamente in veste consultiva e, a tal fine, tali funzionari:

- a) sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale in qualsiasi momento;
- b) non indossano uniformi né portano armi; e
- c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte associata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel suo territorio.

ARTICOLO 9

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle sue disposizioni legislative o regolamentari, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul proprio territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione della presente appendice.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per l'autorità interpellata.

ARTICOLO 10

Scambio automatico e anticipato di informazioni

1. Le parti associate possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 della presente appendice:
 - a) scambiare automaticamente tutte le informazioni contemplate dalla presente appendice;
 - b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte associata.
2. Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti associate stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, nonché sulla forma e sulla frequenza della loro trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza a norma della presente appendice può essere rifiutata o essere subordinata a determinate condizioni o prescrizioni qualora una parte associata ritenga che tale assistenza:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità di San Marino o di uno Stato membro dell'UE cui è stato chiesto di prestare assistenza;

- b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o altri interessi essenziali, segnatamente nel caso di trasferimento di dati personali di cui all'articolo 12, paragrafo 5, della presente appendice; oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che tale assistenza possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere concessa secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le fosse chiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella domanda di assistenza. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ottenute a norma della presente appendice sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nella medesima.

2. L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari promossi in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma della presente appendice è considerato conforme ai fini della medesima. Pertanto, le parti associate possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alla presente appendice come prova nei propri documenti probatori, nelle proprie relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte associata che desideri utilizzare le informazioni acquisite a norma della presente appendice per fini diversi a quelli stabiliti nella presente appendice, deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità della presente appendice sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte associata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte associata ricevente. Le parti associate si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili a tal fine.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte associata che fornisce tali dati personali. Una parte associata informa l'altra parte associata in merito alle proprie norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per convenire una protezione supplementare.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i propri funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti materie disciplinate dalla presente appendice e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in tali procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti associate rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'applicazione della presente appendice.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici sono a carico, se del caso, della parte associata dell'autorità richiedente.
3. Se l'esecuzione della domanda di assistenza comporta spese straordinarie, le parti associate stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda di assistenza dovrà essere eseguita e in quale modo dovranno essere sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione della presente appendice è affidata, da un lato, alle autorità doganali designate di San Marino e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE, se del caso. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione della presente appendice, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti associate si informano reciprocamente e si consultano in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente alla presente appendice, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dalla presente appendice.
3. Nell'UE la presente appendice non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della medesima tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 16

Altri accordi

La presente appendice prevale su qualsiasi accordo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra singoli Stati membri dell'UE e San Marino, qualora le disposizioni di tale accordo siano incompatibili con le disposizioni della presente appendice.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente appendice, le parti associate si consultano al fine di risolvere la questione nell'ambito del sottocomitato per la cooperazione doganale.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 7, DELL'ACCORDO QUADRO

1. Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
 2. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio².
 3. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche istituito dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
-

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU CE L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

³ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

DISPOSIZIONI ANTIFRODE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1,
QUARTO COMMA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹
 - a) articolo 3 – frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
 - b) articolo 4 – altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
 - c) articolo 5 – istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
 - d) articolo 6 – responsabilità delle persone giuridiche
 - e) articolo 7 – sanzioni per le persone fisiche
 - f) articolo 9 – sanzioni per le persone giuridiche
 - g) articolo 12 – termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

2. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹

- a) articolo 7 – esecuzione delle indagini.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A SAN MARINO

Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a San Marino e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, San Marino può applicare in maniera non discriminatoria le procedure di autorizzazione esistenti all'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini degli Stati membri dell'UE che non risiedono legalmente a San Marino da almeno cinque anni.

Per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, San Marino applica procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Tali criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini sanmarinesi e cittadini di altri Stati membri dell'UE. San Marino garantisce che un cittadino di uno Stato membro non possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a cittadini di paesi terzi.
